



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

47/2013

APRILE/3/2013 (*)

4 Aprile 2013

**NUOVA OPPORTUNITA' PER LE
IMPRESE STAGIONALI: IL
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE POTRA' ESSERE
STIPULATO ANCHE PER IL
PERSONALE ADDETTO AL
SALVATAGGIO ED ALL'ASSISTENZA
DEI BAGNANTI PRESSO GLI
STABILIMENTI BALNEARI.
L'IMPORTANTE PRECISAZIONE E'
CONTENUTA NELL'INTERPELLO DEL**

MINISTERO DEL LAVORO N° 13 DEL 27 MARZO U.S.

Il Ministero del Lavoro, con l'**interpello n° 13 del 27 marzo 2013**, ha ritenuto possibile instaurare **contratti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio e agli assistenti bagnanti occupati presso gli stabilimenti balneari.**

Come noto, la legge n° 92 del 28 giugno 2012, l'art. 1 c. 21, ha apportato modificazioni sostanziali, oltre che operative, alla disciplina del lavoro a chiamata, disciplinato dal D. Lgs. n° 276/2003.

Orbene, il Dicastero di Via Flavia, con l'interpello *de quo*, si è pronunciato, in risposta all'istanza presentata dall'Associazione Generale Cooperative Italiane, dalla Confcooperative e dalla Legacoop, in merito alla possibilità di avviare contratti *job on call* per il personale addetto all'assistenza dei bagnanti ed alle operazioni di salvataggio presso gli stabilimenti balneari.

In primis, il Ministero ha precisato che, l'individuazione delle attività per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla **contrattazione collettiva.**

In assenza di tale regolamentazione, è necessario far riferimento alla tabella allegata al **Regio Decreto n°2657 del 06 dicembre 1923**, contenente l'indicazione delle mansioni caratterizzate dal requisito della discontinuità.

Proprio il provvedimento normativo del periodo monarchico prevede, fra le mansioni classificate quali discontinue o di semplice attesa e custodia, quelle svolte dal "*personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione*".

Orbene, le associazioni datoriali interpellanti hanno inoltrato l'istanza di interpello al fine di sapere se fosse possibile considerare rientranti in tale

punto del R.D. anche le attività poste in essere dal personale addetto ai servizi di salvataggio ed assistenza ai bagnanti presso gli stabilimenti balneari.

Il Ministero del Welfare, nel condividere l'interpretazione degli istanti, **ha ritenuto possibile tale eventualità.**

Giova ricordare che il contratto *job on call*, dopo le modifiche della L. 92/2012, **è sempre stipulabile con i soggetti con meno di ventiquattro anni di età o più di cinquantacinque anni, a prescindere dall'attività espletata.** Nel primo caso, però, la prestazione lavorativa intermittente non potrà protrarsi oltre il compimento del venticinquesimo anno da parte del lavoratore.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA